PROGETTO PRELIMINARE

DOCUMENTO PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

(Art.17, D.P.R. N. 207 del 5 Ottobre 2010)

La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 18, comma l, lettera f) del DPR 554/99 (Regolamento di attuazione alla legge quadro in materia di lavori pubblici L.109 Merloni Ter) e s.m.i., dall'art. 131 del Dlgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. e dall'art. 17 del D.P.R. 207 del 05/10/2010 nell'ambito della redazione del **"PROGETTO PRELIMINARE – "SERVIZIO-ENERGIA PLUS", REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, EVENTUALE GENERAZIONE DA FONTI RINNOVABILI E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI NELL'AMBITO DEGLI EDIFICI E/O DEI PATRIMONI IMMOBILIARI PUBBLICI DEI COMUNI DI OZIERI, TULA ED ERULA, CON FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI."**

L'art. 17 del DPR 207/2010, al comma 1 lettera f, definisce che in fase di redazione del "Progetto Preliminare" vengano fornite le "Prime Indicazioni e Misure Finalizzate alla Tutela Della Salute e Sicurezza Dei Luoghi Di Lavoro per La Stesura dei Piani di Sicurezza di Coordinamento" (più brevemente in appresso denominato PSC).

Al fine della stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nel rispetto della norme vigenti e nel rispetto del DLgs. 163 del 12/04/2006, considerato che i decreti di seguito indicati sono stati abrogati (DLgs 494/96, L. 415/98 e del DLgs 528/99) e sostituiti dal DLgs. N. 81 del 9 aprile 2008, con particolare riferimento a quanto disposto in merito ai PSC ed ai POS, si ritiene innanzitutto che i lavori di cui sopra rientrino negli obblighi riepilogati nello schema che segue e che si propone venga applicato nell'iter di progettazione e di esecuzione dell'opera.

Identificazione e descrizione dell'opera oggetto di intervento

L'Amministrazione appaltante, in rappresentanza dei Comuni di Ozieri, Tula ed Erula, si propone di intervenire ed affidare la gestione a terzi degli impianti termici, di condizionamento estivo ed altri situati presso alcune delle proprie strutture, al fine di migliorarne le prestazioni e perseguire un risparmio gestionale dato dall'efficientamento tecnologico dei medesimi impianti. Il sistema di gestione ricade all'interno del Servizio Energia Plus come disciplinato dal D.Lgs. n. 115/2008 con finanziamento tramite terzi. Le strutture ed i relativi impianti sono quelli indicati nell'All. A del progetto preliminare.

Le opere, oggetto della presente progettazione preliminare, consistono in:

a la certificazione energetica degli edifici afferenti a parte degli immobili di pertinenza dei Comuni di **Ozieri, Tula ed Erula** oggetto d'appalto, da redigersi sia prima dell'avvio del contratto, sia a valle della realizzazione del piano degli interventi di efficienza energetica, secondo le disposizioni normative vigenti e delle norme tecniche collegate;

b la progettazione definitiva ed esecutiva, il finanziamento e la realizzazione del Piano degli interventi finalizzati alla razionalizzazione ed efficientamento dei consumi energetici ed eventualmente compresi ulteriori miglioramenti sui consumi elettrici e/o termici mediante la proposta (avanza in sede di offerta o durante l'esercizio dell'appalto) e il successivo realizzo di nuovi impianti per generazione energetica da fonti rinnovabili (la proposta di nuovi impianti di produzione energia da fonti rinnovabili è un elemento opzionale);

c la progettazione, il finanziamento e la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo sugli impianti oggetto d'appalto di proprietà e nella disponibilità dei Comuni di Ozieri, Tula ed Erula;

d l'esercizio, <u>con l'obbligo della fornitura, trasformazione ed uso dei necessari combustibili</u>, degli impianti di produzione termica (comprensivi di quelli per la produzione di acqua calda) oggetto d'appalto od installati dall'Appaltatore ai sensi del presente capitolato in quella parte degli immobili di proprietà o nella disponibilità dei Comuni di **Ozieri, Tula ed Erula** ed erogazione del relativo servizio;

e l'esercizio degli impianti di condizionamento estivo esistenti od installati dall'Appaltatore ai sensi del presente capitolato, per la parte degli immobili di proprietà o nella disponibilità dei Comuni di **Ozieri, Tula ed Erula** oggetto dell'appalto, ed erogazione del relativo servizio;

f la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria di tutti gli impianti e apparecchiature, afferenti all'erogazione del servizio di riscaldamento e del servizio di condizionamento estivo, esistenti negli immobili oggetto d'appalto di proprietà o nella disponibilità dei Comuni di **Ozieri, Tula ed Erula** alla data odierna od installati dall'Appaltatore ai sensi del presente capitolato, compresa la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria di eventuali nuovi impianti di generazione energetica da fonti rinnovabili proposti in sede di offerta e successivamente realizzati dall'Appaltatore (la descrizione degli interventi di manutenzione è

oggetto dell’**All**. **E**, e sarà integrata dai disciplinari presentati dall’Appaltatore in sede di offerta);

g la realizzazione entro il primo anno di esecuzione del contratto di diagnosi energetiche in tutti gli edifici oggetto dell’appalto, ai fini dell’individuazione di nuove proposte d’intervento per la riduzione dei consumi energetici e dell’indicazione di soluzioni integrate da un punto di vista tecnico-economico per un efficiente soddisfacimento di un eventuale incremento dei fabbisogni energetici anche correlato a programmati aumenti delle volumetrie;

h la progettazione sino al livello esecutivo, in base alle normative vigenti, degli interventi di manutenzione riparativa per ripristino funzionale (a guasto) e straordinaria, sia per eventuali lavori di adeguamento normativo e/o funzionale scaturenti da nuove disposizioni di legge emanate nel corso della durata dell’appalto, sia per gli eventuali ulteriori interventi di riqualificazione energetica, non ricompresi nell'offerta in fase di gara, proposti dall'Appaltatore e autorizzati dall'Amministrazione;

i la preventivazione di eventuali lavori di adeguamento normativo e/o funzionale scaturenti da nuove disposizioni di legge emanate nel corso della durata dell’appalto;

l la proposta, nel corso della durata dell'appalto, di ulteriori interventi, oltre a quelli già indicati nell'offerta, mirati al conseguimento di più elevati livelli di efficienza energetica ed economicità dei servizi, nonché a favorire modalità tecnico-progettuali più efficaci ed efficienti per soddisfare un eventuale incremento dei fabbisogni, sulla base della richiesta e delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione e tenendo conto del panorama normativo e legislativo in vigore in ambito energetico, con l'indicazione dei costi e dei tempi di ritorno dell'investimento;

m l’installazione di apparecchi di misura (kWht; kWhe; ecc.) nel rispetto del D.Lgs. n. 115/2008 Servizio Energia Plus e informatizzazione del medesimo servizio mediante la fornitura e gestione di un sistema di monitoraggio, reportistica e telecontrollo resa fruibile a ciascuna delle amministrazione di Ozieri, Tula ed Erula.

Si vedano le relazioni tecniche e tutti gli elaborati di progetto preliminare per la descrizione completa delle specifiche tecniche degli interventi da eseguirsi.

I lavoratori, come da normativa vigente del settore, dovranno adottare e indossare tutte le opportune precauzioni e ogni indispensabile dotazione secondo come sarà indicato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento al fine di prevenire i rischi che si possono manifestare nei luoghi di lavoro interessati dagli interventi di adeguamento. Tra queste, saranno da adottare tutte le

prescrizioni previste dalla normativa vigente nel caso di lavorazioni da eseguirsi in luoghi caratterizzati dalla possibile presenza di amianto.

I lavori oggetto del presente progetto preliminare, comporteranno l'esecuzione di interventi all'interno dell'edificio municipale con conseguente possibile generazione di rischi da interferenza con la normale attività svolta nella struttura nella quale negli orari di lavoro sono presenti sia il personale dipendente sia gli utenti dei servizi svolti.

Definizioni

Disposizioni preliminari art. 89 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) **cantiere temporaneo o mobile**, di seguito denominato «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X del DLgs 81/08 e s.m.i.;

b) **committente**: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

c) **responsabile dei lavori**: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione preliminare dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, N. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;

d) **lavoratore autonomo**: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

e) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera**, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

f) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera**, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato,

dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;

g) **uomini-giorno**: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

h) **piano operativo di sicurezza**: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma l, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i.;

i) **impresa affidataria**: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

j) **idoneità tecnico-professionale**: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

Fase Di Progettazione dell'Opera

Il Committente o il Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, e alla pianificazione dell'esecuzione in condizioni contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione dell'opera, designa il Coordinatore per la Progettazione (DLgs 81/08, art. 91, comma 3, lettera a, e s.m.i.) che deve redigere il Piano di sicurezza e di coordinamento.

Prima Dell'inizio Dei Lavori

Obblighi del Committente o il Responsabile dei lavori art. 90 del DLgs 81/08 e s.m.i.:

- prima dell'affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (DLgs 81/08 e s.m.i., art. 90, comma 4), in possesso dei requisiti di cui all'art. 98;
- verifica l'idoneità Tecnico-Professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi (DLgs81/08 e s.m.i., art. 90 comma 9, lettera a);
- richiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per

qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e casse edili e, inoltre, una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;

- trasmette all'Amministrazione Concedente (Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro) prima dell'inizio dei lavori, una copia della notifica preliminare, elaborata conformemente all'Allegato XII, il documento unico dei regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica di tutta la documentazione fornita.

Obblighi del coordinatore per la progettazione Art. 91 del DLgs 81/08 e s.m.i.

Durante la progettazione dell'opera il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del DLgs 81/08 e s.m.i.;

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del DLgs 81/08 e s.m.i., contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

L'Impresa appaltatrice:

- almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, consegna il Piano Operativo della Sicurezza (POS) (Art. 100 comma 4 del DLgs 81/08 e s.m.i.).

Fase Di Esecuzione Dell'opera

Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Art. 92 del DLgs 81/08 e s.m.i.

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, di cui all'articolo 100,

assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 100, e il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma l, lettera b) del DLgs 81/08 e s.m.i., in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del DLgs 81/08 e s.m.i. e alle prescrizioni del piano, di cui all'articolo 100 del DLgs 81/08 e s.m.i., e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell' inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, del DLgs 81/08 e s.m.i., il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma l, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma l, lettere a) e b) del DLgs 81/08 e s.m.i..

L'Impresa Appaltatrice nei confronti delle Imprese subappaltatrici:

- verifica l'idoneità Tecnico - Professionale delle Imprese esecutrici anche mediante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. (DLgs 81/08, art. 26, comma 4, lettera a),
- verifica il rispetto degli obblighi INPS –INAIL,
- trasmette il suo Piano Operativo della Sicurezza (POS) alle Ditte subappaltatrici,

- verifica che esse abbiano redatto il loro Piano Operativo della Sicurezza (POS) ne consegna una copia anche al Coordinatore per la sicurezza,
- coordina gli interventi di protezione e prevenzione.

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC

In questa prima fase di progettazione “Preliminare” sono quindi evidenziati al Committente soprattutto “il metodo di redazione” e “l’individuazione degli argomenti” da approfondire e sviluppare successivamente secondo lo “schema tipo di composizione” del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) durante la progettazione “Esecutiva”.

Il PSC è costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni operative, correlate alla tipologia dell’intervento da farsi ed alle fasi lavorative richieste per l’esecuzione dell’opera. Tale elaborato ha il compito principale di esprimere le migliori soluzioni progettuali ed organizzative in grado di eliminare o ridurre alla fonte i fattori di rischio derivanti dall’esecuzione delle attività lavorative. Le scelte progettuali devono essere effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; quelle organizzative devono essere effettuate nel campo della pianificazione spazio - temporale delle diverse attività lavorative.

Nella fase di progettazione Esecutiva si redigono il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” ed il “Fascicolo” dell'opera ai sensi del D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. (DLgs 494/96 e DLgs 528/99, art. 4 e 12; Merloni Ter, art. 31; Regolamento di attuazione, art. 35,. comma l, lettera f) e art. 41).

Il PSC deve essere elaborato tenendo conto innanzitutto che la vita di ogni “Cantiere” ha una storia a se e non è riconducibile a procedure “ingessate” come può accadere, ad esempio, in uno stabilimento o in una catena di montaggio dove, una volta progettata la sicurezza, questa può essere codificata e ricondotta ad operazioni e movimenti ripetitivi e sempre uguali nel tempo.

Si ritiene pertanto che i compiti del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione devono essere finalizzati a redigere e far applicare i contenuti di un “Piano di sicurezza” che:

- non lasci eccessivi spazi all'autonomia gestionale dell'Impresa esecutrice nella conduzione del lavoro,
- ma non programmi neppure in maniera troppo minuziosa la vita del Cantiere per evitare di ingessarlo in “procedure burocratiche” che oltre a ridurre il legittimo potere gestionale

dell'Impresa esecutrice (DLgs 528/99, art, 9, comma 1, lettera c-bis, Legge 415/98 art. 31 comma i-bis, lettera c) non garantirebbero comunque la sicurezza sul lavoro perché “troppo rigidamente imposte o troppo macchinose”.

“Metodo di redazione”, “argomenti da approfondire” e “schema tipo di composizione” nel PSC.

Le “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)”, che sono di seguito riportate, riguardano principalmente il “metodo di redazione” e “l'individuazione degli argomenti da approfondire” che verranno successivamente elaborati con l’avanzare del grado di progettazione.

Nello “schema tipo di composizione” che deve essere adottato, il PSC si deve distinguere in due parti distinte, con uno scopo ben preciso.

Nella prima parte del PSC devono essere trattati argomenti che riguardano “Prescrizioni di carattere generale”, anche se concretamente legati al lavoro progettato e che si deve realizzare.

Queste “Prescrizioni di carattere generale” possono essere considerate quindi quasi come il “Capitolato speciale della sicurezza” adattato alle specifiche esigenze del lavoro e rappresentano in pratica gli argini legali entro i quali si vuole che l’Impresa si muova con la sua autonoma operatività.

Tutto ciò nell’intento di evitare il più possibile di imporre “procedure” troppo burocratiche, troppo rigide e soprattutto troppo minuziose e macchinose, che potrebbero indurre l’Impresa a sentirsi deresponsabilizzata o comunque non in grado di impegnarsi ad applicarle perché troppo teoriche e di fatto di poca utilità per la vita pratica del Cantiere. Per non parlare, ad esempio, del dispendio di risorse umane impegnate più ad aggiornare schede, procedure burocratiche, ecc., esageratamente imposte, piuttosto che essere impegnate nella corretta gestione giornaliera del Cantiere che significa anche “Prevenzione, Formazione ed Informazione” continua del personale.

Inoltre, la definizione degli argini legali entro i quali l’Impresa può e deve muoversi con la sua autonomia operativa rappresentano anche un valido tentativo per evitare l'insorgere del “contenzioso” tra le parti.

Nella seconda parte del “PSC” devono essere trattati argomenti che riguardano il “Piano dettagliato della sicurezza per Fasi di lavoro” che nasce da un “Programma di esecuzione dei lavori”, che naturalmente va considerato come un’ipotesi attendibile ma preliminare di come devono essere poi eseguiti i lavori dall'Impresa.

Il Cronoprogramma Lavori si deve predisporre nella fase di progettazione esecutiva.

Al suddetto Cronoprogramma Lavori si devono collegare le “Procedure operative per le Fasi più significative dei lavori” e le “Schede di sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative programmate” con l'intento di evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei risultanti dall’eventuale presenza di più Imprese (o Ditte) e di prevedere l'utilizzazione di impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva.

Concludono il PSC le indicazioni per la “corretta redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS)” e la proposta di adottare delle “Schede di sicurezza per l'impiego di ogni singolo macchinario tipo”, che devono comunque essere allegate al PSC in forma esemplificativa e non esaustiva.

Per maggior chiarezza, si ritiene opportuno orientativamente di seguito riportare l’Indice del PSC da redigere:

- Copertina.
- Premessa del Coordinatore per la sicurezza.
- Modalità di presentazione di proposte di integrazione o modifiche da parte dell'Impresa esecutrice al "Piano di sicurezza" redatto dal Coordinatore per la progettazione.
- Obbligo alle Imprese di redigere il “Piano operativo di sicurezza” complementare e di dettaglio.
- Elenco dei numeri telefonici utili in caso di emergenza.
- Quadro generale con i dati necessari alla notifica (da inviare all’organo di vigilanza territorialmente competente, da parte del Committente)
- Struttura organizzativa tipo richiesta all'Impresa (esecutrice dei lavori).
- Referenti per la sicurezza richiesti all'Impresa (esecutrice dei lavori).
- Requisiti richiesti per eventuali ditte Subappaltatrici.
- Requisiti richiesti per eventuali Lavoratori autonomi.
- Verifiche richieste dal Committente.
- Documentazioni riguardanti il Cantiere nel suo complesso (da custodire presso gli uffici del cantiere a cura dell'Impresa).

- Descrizione dell'Opera da eseguire, con riferimenti alle tecnologie ed ai materiali impiegati.
- Aspetti di carattere generale in funzione della sicurezza e Rischi ambientali. -Considerazioni sull'Analisi, la Valutazione dei rischi e le procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori in sicurezza.
- Tabelle riepilogative di analisi e valutazioni in fase di progettazione della sicurezza. -Rischi derivanti dalle attrezzature.
- Modalità di attuazione della valutazione del rumore.
- Organizzazione logistica del Cantiere.
- Pronto Soccorso.
- Sorveglianza Sanitaria e Visite mediche.
- Formazione del Personale.
- Protezione collettiva e dispositivi di protezione personale (DPI).
- Segnaletica di sicurezza.
- Norme Antincendio ed Evacuazione.
- Coordinamento tra Impresa, eventuali Subappaltatori e Lavoratori autonomi. -Attribuzioni delle responsabilità, in materia di sicurezza, nel cantiere.
- Stima dei costi della sicurezza.
- Elenco della legislazione di riferimento.
- Bibliografia di riferimento.

Parte seconda: Piano dettagliato della sicurezza per Fasi di lavoro

- Copertina
- Premessa.
- Cronoprogramma Generale di esecuzione dei lavori.
- Cronoprogramma di esecuzione lavori di ogni singola opera.
- Fasi progressive e procedure più significative per !'esecuzione dei lavori contenuti nel

Programma.

- Procedure comuni a tutte le eventuali opere in C.A.
- Procedure comuni a tutte le eventuali opere di movimento terre ed opere varie.
- Distinzione delle lavorazioni per aree.
- Schede di sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative programmate, (con riferimenti a: Lavoratori previsti, Interferenze, Possibili rischi, Misure di sicurezza, Cautele e note, ecc.). - Elenco non esaustivo di macchinari ed attrezzature tipo, (con caratteristiche simili a quelle da utilizzare).
- Indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS).
- Schede di sicurezza per l'impiego di ogni singolo macchinario tipo, fornite a titolo esemplificativo e non esaustivo (con le procedure da seguire prima, durante e dopo l'uso).

Prime Indicazioni Sul Fascicolo

L'obbligo della predisposizione del “Fascicolo”, è stata introdotta definitivamente, a livello europeo, con l'Allegato II del Documento U.E. n. 260 del 26 Maggio 1993 (Modello tipo di redazione).

Nell’introduzione al “Modello tipo di redazione del Fascicolo” di cui sopra è testualmente riportato che in esso “...vanno precisate la natura e le modalità di esecuzioni di eventuali lavori successivi all'interno o in prossimità dell'area dell'opera, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti. In senso lato si tratta quindi della predisposizione di un piano per la tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica per i futuri lavori di manutenzione e di riparazione dell'opera...”.

In Italia il “Modello tipo di redazione del Fascicolo” approvato dalla Commissione Europea è stato adottato integralmente nella Nota all'art. 91 comma 1b del DLgs 81/08 (Allegato Il al documento VE 26/05/93), pertanto, a tale “Modello” ci si deve attenere per la redazione del Fascicolo, a partire dalla fase di progettazione esecutiva.

In attuazione dei dispositivi normativi vigenti in fase di progettazione esecutiva deve essere redatto, oltre al Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Duvri (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze). È onere dell’impresa aggiudicataria predisporre il Piano Operativo di Sicurezza, il Pimus, qualora necessario, nonché tutti gli elaborati relativi all’allegato XVII delle

stesso decreto.

Concludendo, il D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 in Italia impone:

- al Coordinatore per la progettazione il compito di redigere un “Fascicolo dell'Opera, che contenga gli elementi utili in materia di sicurezza e di salute da prendere in considerazione all'atto di successivi lavori”;

- al Coordinatore per l'esecuzione il compito di “adeguarlo, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute” (nel corso della sola realizzazione dell'Opera);

- al Committente dell’Opera, dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione il controllo del “Fascicolo” ed il suo aggiornamento, a causa delle modifiche che possono intervenire sulla stessa Opera nel corso della sua vita.

In applicazione della normativa vigente (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. , T.U.S.L.) i lavori sono assoggettati alla redazione del PSC e del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze) che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (Art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008).

Quest’ultimo documento ha tra le sue finalità:

- la pianificazione delle fasi di lavoro, al fine della eliminazione delle interferenze e dei rischi che ne derivano;

- l’individuazione delle interferenze residue non eliminabili;

- la disposizione delle misure e procedure atte alla riduzione dei rischi derivanti dalle interferenze residue.

In prima istanza si cercherà di eliminare le interferenze attraverso lo sfalsamento spaziale e temporale delle operazioni provvedendo, ove possibile, a compartimentare le aree oggetto dei lavori rendendoli temporaneamente inaccessibili a soggetti terzi non addetti ai lavori mentre ove la compartimentazione fosse inapplicabile, si provvederà a realizzare i lavori che possono generare dei rischi interferenziali in orari che non prevedono la presenza del personale e degli utenti.

Le misure di sfalsamento saranno preventivamente concordate con i preposti decisori dell’amministrazione ed in particolare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

adeguando il PSC e il DUVRI al documento di valutazione dei rischi proprio dell'Attività Municipale.

Per ogni fase sarà individuato dal committente un soggetto responsabile della sorveglianza delle interferenze.vAl sorvegliante spetterà indicare solo ai soggetti inderogabilmente motivati e perciò autorizzati, le modalità per accedere alle aree consegnate all'impresa, in modo tale da abbattere o ridurre a livelli trascurabili l'esposizione al rischio. Il sorvegliante inibirà a tutti gli altri soggetti l'accesso alle aree consegnate all'impresa. Il sorvegliante si rapporterà in modo continuo e quantomeno all'inizio di ogni giornata di lavoro con il direttore di cantiere, per i necessari ragguagli sulle operazioni di lavoro (nonché trasporti, consegne materiali,o altro) previste a breve termine. I preposti dell'amministrazione comunale provvederanno a tutte le attività di formazione, informazione, segnalazione, emanazione di ordini di servizio volte all'effettiva attuazione di questo piano.L'appaltatore sovrintenderà per quanto di sua competenza (e cioè in relazione ai lavori) all'applicazione del PSC-DUVRI e provvederà, anche per tramite degli altri datori di lavoro, a tutte le attività di formazione, informazione, segnalazione, emanazione di ordini di servizio volte all'effettiva attuazione di questo piano.

All'appaltatore, imprese, lavoratori autonomi sarà:

- consentito l'accesso alle aree consegnate, come da ordini della committenza e riportati negli elaborati grafici allegati al PSC e integrati nel POS;
- inibito l'accesso a tutte le aree negli immobili non consegnate all'impresa.

Normativa di riferimento

D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 – "Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

D. Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106 – "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Cagliari, Febbraio 2014

Il Tecnico

Dott. Ing. Giuseppe Di Giovanni

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
N. 4860 Dott. Ing. Giuseppe DI GIOVANNI